

solvere la vertenza sull'Alto Adige, gli articoli 12 e 13 del secondo Statuto di autonomia (legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e l'originaria norma di attuazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 hanno riconfermato il ruolo strategico del patrimonio idrico pubblico e dell'energia idroelettrica per le autonomie provinciali e degli enti locali, considerando immanente all'autonomia stessa il governo delle risorse territoriali, ambientali e idriche;

nell'economia di tali risorse ed in ragione delle connotazioni fisiche ed orografiche del territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'acqua e l'energia idroelettrica rappresentano elementi costitutivi, insieme ad altri, dell'ordinamento giuridico autonomistico sotto il profilo della territorialità. In una regione — segnata al suo nascere da forte marginalità e secolarmente provata da limitanti condizioni fisiche — è stato considerato essenziale dal Costituente attribuire alle comunità locali il governo e la tutela delle matrici territoriali e ambientali consegnando (vedi il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 e l'articolo 1 del decreto legislativo n. 463 del 1999) alle comunità residenti un patrimonio che, con lungimiranza, ha potuto essere trasformato da fattore limitante a occasione di sviluppo economico e sociale;

l'attribuzione alle province autonome di competenze in materia di acque pubbliche e di utilizzazione delle stesse, nonché il riconoscimento delle funzioni e delle prerogative in campo energetico alla provincia in concorso con gli enti locali — da ultimo completati con il decreto legislativo n. 463 del 1999, non sono funzionali a creare posizioni discriminatorie nel mercato europeo. Tali attribuzioni non denotano un carattere o un privilegio «mercantile», ma esprimono la più profonda natura dell'identità autonomistica: il territorio, l'ambiente, le acque e il loro uso costituiscono la dotazione di base per garantire lo sviluppo socioeconomico di (...) amministrazioni che vivono ed operano nel territorio montano;

la preferenza accordata agli enti locali del Trentino-Alto Adige nell'esercizio delle grandi derivazioni, a parità di condizioni, affiancate dalle misure di protezione paesaggistico-ambientale e di deflusso vitale, non si qualifica allora come una restrizione alla libertà di stabilimento e comunque come un'azione discriminatoria, ma all'opposto si traduce in principio di ristoro e di coesione del sistema economico-sociale europeo, in ragione delle condizioni di inevitabile svantaggio in cui si trovano le popolazioni locali rispetto alle altre aree del Paese e dell'Europa territorialmente favorite e dotate di un solido assetto economico —:

quali siano le iniziative assunte dai ministri interrogati al fine di tutelare gli interessi nazionali ed in modo particolare quelli della regione del Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano;

quali altre iniziative intendano assumere per una efficace tutela davanti alla Commissione europea alla luce dell'infondatezza della procedura di infrazione. (5-00130)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

CORDONI, LOLLI e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di un incontro avvenuto tra l'interrogante primo firmatario e una campionessa disabile di tiro con l'arco, che ha onorato con una medaglia il nostro Paese alle Paraolimpiadi di Sidney, l'atleta ha segnalato la grave disparità di trattamento

tra i vincitori di medaglie alle Olimpiadi ed alle Paraolimpiadi;

in risposta ad una nota dell'interrogante stesso, il Coni, ha confermato ufficialmente l'esistenza di una delibera in proposito della giunta del Coni stesso;

tale delibera prevede per gli atleti vincitori di medaglie ai Giochi Olimpici di Sidney 2000 un premio *cash* di 75 milioni per l'oro, 40 per l'argento e 25 per il bronzo, disponendo anche un versamento doppio in un apposito fondo pensionistico, mentre destina agli atleti vincitori di medaglie ai giochi paraolimpici un premio di 12 milioni per l'oro, 10 per l'argento ed 8 per il bronzo, senza ulteriori benefici previdenziali;

il Coni è un ente di diritto pubblico che la legge italiana sottopone al controllo del Ministero per i beni e le attività culturali;

tale ente è chiamato a curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport e a diffondere la pratica sportiva nel Paese e nel contesto delle organizzazioni internazionali a ciò deputate;

se, alla luce di quanto sopra, il Ministro per le pari opportunità non ravvisi una evidente disparità di trattamento tra le rappresentanze olimpiche, esclusivamente riconducibile alla condizione di disabilità degli atleti paraolimpici e se consideri compatibile con la normativa italiana vigente una tale disparità;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga lesiva dell'immagine internazionale del Paese una disposizione tanto incoerente con i principi che animano i giochi olimpici e paraolimpici;

se entrambi i ministeri non ritengano opportuno intervenire sulla Giunta del Coni per sollecitare una correzione della delibera in oggetto e dell'orientamento generale che essa sottende. (3-00168)

Interrogazione a risposta scritta:

LICASTRO SCARDINO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere:

quali interventi intenda assumere per fronteggiare il susseguirsi di eventi poco chiari che colpiscono anche il settore del calcio « minore » e cioè di quello più genuino e, quindi, non del tutto sottoposto agli interessi del calcio « spettacolo »;

in particolare, se il Coni ha informato il Ministero in merito:

alla frequente interpretazione personalistica, da parte della competente federazione, dei regolamenti interni;

alle contestazioni riguardanti le assegnazioni dei punteggi alle squadre per la compilazione delle graduatorie in vista delle promozioni da una serie all'altra;

alle ricorrenti contestazioni sull'applicazione delle norme che regolano i rapporti tra i club e la federazione;

all'aggravarsi delle situazioni di buona parte dei club delle serie D e C i cui bilanci — come ha denunciato il presidente della Covisoc, professor Uckmar — suscitano gravi perplessità che potranno portare alla eliminazione dai campionati di varie squadre;

poiché appare necessario restituire al calcio il suo specifico e naturale ruolo di disciplina sportiva, atta a contribuire anche alla elevazione tra i cittadini dello spirito di civile competizione;

se il Governo non ritenga opportuno richiamare il Coni ed assumere le necessarie iniziative, eventualmente di carattere normativo, per moralizzare anche questo settore;

se il Governo non ritenga di dover intervenire con urgenza in quanto la federazione competente stabilirà le promozioni di cui si è detto sopra nei prossimi giorni. (4-00494)

* * *